

**REGOLAMENTO (UE) 2016/1004 DELLA COMMISSIONE**  
**del 22 giugno 2016**  
**che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettere a) e f),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 elenca i regolamenti UNECE allegati all'«accordo del 1958 riveduto» <sup>(3)</sup> che si applicano in via obbligatoria. Tale elenco dovrebbe essere aggiornato per tener conto dell'applicazione, a livello di UE, di nuovi requisiti nei rispettivi regolamenti UNECE.
- (2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 14, del regolamento (CE) n. 661/2009, l'appendice dell'allegato IV elenca le direttive abrogate in conformità delle quali le omologazioni rilasciate prima del 1º novembre 2012 dovrebbero rimanere valide purché non entrino in vigore nuovi requisiti. Nel momento in cui, con l'aggiornamento dell'allegato IV del regolamento, entrano in vigore nuovi requisiti a livello di UE, è necessario aggiornare anche l'appendice di detto allegato.
- (3) Poiché i nuovi requisiti dei regolamenti UNECE nn. 107 e 118 imporranno ai costruttori l'obbligo di adattare i propri veicoli, prima che essi entrino in vigore è opportuno prevedere un congruo periodo di tempo.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico — Veicoli a motore,

<sup>1)</sup> GUL 263 del 9.10.2007, pag. 1.

<sup>2)</sup> GUL 200 del 31.7.2009, pag. 1.

<sup>3)</sup> Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GUL 346 del 17.12.1997, pag. 78).

